



Corte d'Appello di Reggio Calabria



AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI
REGGIO CALABRIA
PALMI
LOCRI

AI DIRETTORI AMMINISTRATIVI
- SEDE -

AI RESPONSABILI DELLE CANCELLERIE
- SEDE -

E P. C. AL RESPONSABILE UFFICIO SPESE PAGATE DALL'ERARIO
- SEDE -

AL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DEL SITO WEB
- SEDE -

Oggetto: Nuove modalità di proposizione delle istanze di liquidazione onorari dei difensori e comunicazione della certificazione del sostituto di imposta.

L'art. 37-bis del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto, come è noto, il deposito presso la Cancelleria del magistrato competente delle istanze di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio – di cui al D.P.R. n. 115/2002 – esclusivamente mediante modalità telematica individuata e regolata con provvedimento del direttore generale della D.G.S.I.A.

Tale provvedimento, emanato il 6 ottobre 2020 (Prot. n. m-dg.DOG07.06/10/2020.0009802.ID)¹, individua le modalità telematiche di trasmissione, specificandone i dettagli, nel servizio denominato “LSG” (portale per la trasmissione delle istanze di liquidazione delle spese di giustizia)² e, in via alternativa - per le richieste relative a prestazioni in materia civile -, tramite le funzionalità del P.C.T.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene opportuno emanare le disposizioni che seguono.

¹ Il provvedimento è disponibile al seguente link:
http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Specifiche_per_istanza_web_v.1.3_06102020.pdf

² Il servizio LSG è fruibile dal seguente link: <https://lsg.giustizia.it/>



Corte d'Appello di Reggio Calabria



❖ **Proposizione delle istanze di liquidazione onorari:**

Il servizio “LSG”, noto anche con la denominazione “IstanzaWeb”, prevede che le istanze create con l’applicativo possano considerarsi “giuridicamente validate” solo nel caso in cui i files prodotti in formato pdf vengano trasmessi verso la casella di posta elettronica certificata del Sistema (istanzaweb.siamm@giustiziacert.it)³. In caso contrario l’utente, una volta caricata l’istanza, dovrà stampare il/i file/s e portarlo/i in cancelleria per validarlo/i giuridicamente con l’apposizione della firma e deposito.

Poiché è del tutto evidente che la necessità, da parte dell’istante, di recarsi fisicamente presso l’ufficio giudiziario al solo fine di sottoscrivere l’istanza prodotta con l’applicativo in argomento, vanificherebbe, in generale, i vantaggi derivanti dalla modalità di trasmissione telematica; considerate le difficoltà gestionali che ne deriverebbero in capo alle Cancellerie, le quali sarebbero costrette a sospendere la lavorazione di dette istanze, nelle more della sottoscrizione del difensore; valutato, altresì, il particolare periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 che impone la reingegnerizzazione di tutti i servizi, favorendo quelle soluzioni che limitino la presenza fisica delle persone all’interno degli uffici giudiziari; questa Dirigenza Amministrativa dispone quanto segue:

1. Le istanze di liquidazione onorari pervenute a partire dal 19 ottobre 2020, tramite la piattaforma “LSG”, ma non mediante il canale PEC (dunque, non validate giuridicamente), dovranno essere senz’altro rifiutate dalle Cancellerie;
2. Le istanze pervenute con le modalità di cui al punto precedente sino al 18 ottobre 2020, dovranno essere validate giuridicamente, mediante sottoscrizione in Cancelleria entro la data del 30 ottobre 2020. In caso di mancata sottoscrizione entro la data indicata dette istanze saranno rifiutate dalle Cancellerie.

Si coglie l’occasione, inoltre, per ribadire come, oltre alla documentazione che i difensori riterranno opportuno allegare all’istanza di liquidazione per legittimarne la proposizione e permetterne l’esito da parte del giudice, ai fini della corretta rendicontazione della spesa agli Organi di controllo competenti, alle istanze di liquidazione dovranno essere comunque allegati i seguenti atti:

A. Difensori di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (P.S.S.):

1. Istanza di ammissione della parte al P.S.S.;
2. Decreto di ammissione al P.S.S. (o Delibera del C.O.A.);
3. In caso di subentro ad altro difensore, nomina del difensore istante e revoca del precedente difensore;

³ Si veda il manuale d’uso raggiungibile sul web al seguente link:
<https://lsg.giustizia.it/IstanzaWeb/manuale/Manuale%20Liquidazioni%20Spese%20Giustizia.pdf>



Corte d'Appello di Reggio Calabria



4. Autocertificazione di iscrizione nell'elenco di cui agli artt. 80 e 81 del T.U.S.G.;

B. Difensore d'ufficio di imputato irreperibile:

1. Decreto di irreperibilità con l'indicazione del difensore d'ufficio;
2. In caso di irreperibilità di fatto, esplicita indicazione di tale qualità con l'allegazione di tutta la documentazione relativa;

C. Difensore d'ufficio di imputato non irreperibile:

Tutta la documentazione volta alla dimostrazione di cui all'art. 116 – comma 1 – del T.U.S.G.

Per quanto concerne le **istanze di liquidazione onorari depositate in udienza**, al fine di evitare possibili duplicazioni, **la loro proposizione non dovrà essere ripetuta** telematicamente per mezzo del portale LSG/IstanzaWeb. Sarà cura della Cancelleria del Patrocinio a spese dello Stato delle Sezioni Penali inserire dette istanze al SIAMM-SG per la loro successiva gestione.

❖ **Difensori fiscalmente organizzati in Associazione Professionale (Studi associati):**

Le istanze di liquidazione trasmesse tramite LSG/IstanzaWeb, qualora proposte correttamente con le modalità indicate nel paragrafo precedente, saranno importate dall'ufficio giudiziario tramite il Sistema SIAMM-SG che gestisce le spese di giustizia, dalla primissima fase attinente la giurisdizione – di competenza delle Cancellerie –, sino alla fase amministrativo/contabile di competenza dell'Ufficio Spese pagate dall'Erario. Per tale motivo, **nel caso di difensori fiscalmente organizzati in associazione professionale**, si evidenzia la necessità di inoltrare le istanze con **l'esatta indicazione del beneficiario che coinciderà con la denominazione dello Studio Associato e relativi dati fiscali (partita IVA, sede, ecc.); cioè con il futuro emittente la fattura elettronica.**

❖ **Difensori di collaboratori di giustizia:**

Il SIAMM-SG, benché possa gestire l'importazione delle istanze di liquidazione onorari di tutte le tipologie di beneficiari, allo stato attuale, non è programmato per gestire tutto l'iter di competenza dell'ufficio giudiziario delle istanze proposte dai difensori dei collaboratori di giustizia. Tale tipologia di spesa, infatti, rientra nell'ambito dell'assistenza economica la cui gestione amministrativo/contabile (cioè la fase successiva all'emissione del decreto di pagamento) è demandata alla Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, istituita presso il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 6 della legge 13 febbraio 2011 che ha modificato l'art. 13 del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge n. 82/1991.



Corte d'Appello di Reggio Calabria



L'eventuale importazione di una tale tipologia di istanza, quindi, avrebbe l'effetto di risultare, al SIAMM-SG, sempre inevasa, dal momento che, al numero di istanza, non verrebbe mai associato un corrispondente numero di iscrizione della spesa nel registro delle spese pagate dall'Erario – mod. IASG –.

Per tali motivi, **si dispone che il deposito telematico delle istanze di liquidazione proposte dai difensori di collaboratori di giustizia non venga effettuato tramite il portale LSG/IstanzaWeb, ma tramite l'invio, a mezzo PEC, alla Cancelleria della Sezione Penale che ha gestito il relativo processo.** A tal fine, si ricordano i recapiti di PEC delle Cancellerie interessate:

I Sezione Penale: sez1.penale.ca.reggiocalabria@giustiziacert.it;

II Sezione Penale: sez2.penale.ca.reggiocalabria@giustiziacert.it;

Corte d'Assise di Appello: assiseappello.ca.reggiocalabria@giustiziacert.it.

❖ **Certificazione del sostituto d'imposta:**

Il portale web “LSG”, effettuata la registrazione in sede di primo accesso, oltre a consentire l'invio delle proprie istanze di liquidazione e monitorarne l'iter di lavorazione, permette di effettuare il “download” dell'annuale certificazione del sostituto d'imposta di cui all'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Pertanto, attesa l'obbligatorietà per i difensori di registrarsi al portale “LSG”, a partire dal prossimo anno (emissione delle CU-2021 per l'anno d'imposta 2020), **le Certificazioni Uniche conseguenti a pagamenti derivanti da provvedimenti di liquidazione onorari emessi dalla Corte d'Appello non saranno più recapitate ai singoli sostituiti di imposta che, nel corso del periodo di imposta considerato, avranno percepito redditi conseguenti ad attività di difensore.** Ciascun difensore, infatti, per mezzo del portale “LSG”, potrà “scaricare” la propria Certificazione Unica in seguito ad avviso generico che sarà pubblicato nella sezione “*Notizie e Comunicati*” del sito web istituzionale della Corte d'Appello (www.ca.reggiocalabria.giustizia.it).

Si confida nella cortese collaborazione di tutti gli attori interessati alla gestione delle istanze di liquidazione onorari, riservando ulteriori provvedimenti migliorativi del relativo procedimento anche nell'ottica di una sua estensione ad altre tipologie di beneficiari.

Si dispone la pubblicazione della presente Circolare sul sito web della Corte d'Appello.

Reggio Calabria, 7 4 OTT. 2020

IL DIRIGENTE AMM. VO

Claudio Marino

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
DOTT. LUCIANO GERARDIS